

3. Entro il 1° maggio dell'esercizio successivo a quello di concessione delle autorizzazioni doganali in virtù del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione le quantità di prodotto di base effettivamente importate nel quadro di tali autorizzazioni.

Articolo 26

Aiuto reciproco e comunicazioni alla Commissione

1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organi che rilasciano i certificati e gli estratti. La Commissione pubblica tali dati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, eventualmente, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore sette giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione